

Eugenio Zaniboni

La libertà come potere economico della maggior parte. Paradigmi dell'autonomia e dell'equità tra contesto italiano ed europeo.*

1. Comincerò dalla fine, e cioè da qualche considerazione che prende le mosse dalla ricca appendice del volume di Giuseppe Bronzini e Giuseppe Allegri, *Libertà e lavoro dopo il Jobs Act*, nella quale è riportato un colorito articolo a firma del sociologo Aldo Bonomi¹. Un gustoso bozzetto a tratti rapidi, confermativo — evidentemente non a caso — delle tesi contenute nel volume, di cui l'articolo in questione costituisce perciò un utile corredo. L'indagine svolta da Bonomi ci rivela che quella “vita agra”, fatta di lavoro marginale e precario, magistralmente descritta in chiave autobiografica dall'indimenticato Luciano Bianciardi², nella Milano del secondo millennio non è poi così ...agra. Emerge cioè una classe di lavoratori, c.d. “intermittenti”, che fa del rifiuto della subordinazione un'opportunità di sviluppo personale, convinto e creativo, fino al limite (talvolta, ci si dice, superato...) del disturbo narcisistico.

2. In questa concezione del lavoro, si afferma, la classe dirigente in incubazione non ha, e non avrà, problemi a riconoscersi. Si tratta anzi di un modello culturale che trova ampio proselitismo tra quella variegata schiera di informatici, artisti, e in generale di c.d. “lavoratori della conoscenza” la quale, secondo Bonomi, ha le carte in regole per candidarsi, a determinate condizioni, a diventare parte integrante delle *élites* professionali di un futuro non lontano.

Un'idea dell'attività di lavoro, diremmo con il Mortati, espressione «della potenza creativa in lui racchiusa»³, il cui sostrato va collocato, a ben vedere, non solo nel percorso tracciato dalla Costituzione all'art. 35, ma anche nell'efficace formulazione del principio contenuto nel secondo comma dell'art. 3. «[L]a Costituzione repubblicana», infatti, «non impone un modello di società, ma sollecita semplicemente un progetto di trasformazione sociale e, consentendo a ciascuno di sviluppare pienamente la propria personalità, di

* Professore aggregato di Diritto internazionale del lavoro nell'Università degli Studi di Foggia.

È qui riprodotto il testo dell'intervento, con l'aggiunta di note, svolto il 10 marzo 2016 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia in occasione del convegno su *Libertà e lavoro dopo il Jobs Act*. Durante il convegno è stato presentato il libro di Giuseppe Bronzini e Giuseppe Allegri *Libertà e lavoro dopo il Jobs Act. Per un garantismo sociale oltre la subordinazione*, Deriveapprodi, Roma, 2015.

¹ Milano tra innovazione e inclusione. A quarant'anni dall'ingegner Gadda e dalla Vita agra di Bianciardi, articolo pubblicato sull'insero “Nova” de “Il Sole 24 ore” del 12 luglio 2015.

² L. Bianciardi, *La vita agra*, Rizzoli, Milano, 1962.

³ C. Mortati, *Il lavoro nella Costituzione*, in *Il diritto del lavoro*, 1954, p. 149 ss.

questa non definisce un “modello” generale, permettendo - invece - i più vari progetti di vita (è questa la vera sostanza dell’art. 3, comma 2)»⁴.

E questo pluralismo, per così dire, *emancipativo* dei «più vari progetti di vita», trova (o dovrebbe trovare) ulteriore fondamento e volano nella libertà di iniziativa economica privata, di cui al disposto dell’art. 41. Laddove, non pare superfluo sottolinearlo, «l’utilità di cui l’art. 41 Cost. fa menzione è imputabile alla società nel suo complesso, con la conseguenza che l’utilità sociale non può essere confusa con l’interesse pubblico (men che meno dello Stato-persona)»⁵.

3. Tornerò sul punto nella parte centrale dell’intervento. Prima, però, una precisazione non solo di ordine metodologico. Utilizzare e tenere sullo sfondo una — forse sottile, ma non certo fragile o disomogenea — cornice di riferimenti costituzionali, a guisa di chiave interpretativa per meglio comprendere e contestualizzare il variegato contesto sociale in cui il pianeta del lavoro autonomo si muove nella realtà dei fatti non implica, evidentemente, che il quadro finale sia a tinte rosee. Tutt’altro. Perché questo stesso ceto che, si sostiene, ha le carte in regola per diventare parte della classe dirigente del domani, deve fare i conti con la problematicità dell’oggi. E la realtà odierna è notoriamente caratterizzata da mille ostacoli, che spaziano dal limitatissimo potere di acquisto (leggi bassi redditi), ad un altrettanto limitato accesso alle prestazioni sociali pubbliche.

Le cause di queste difficoltà sono affrontate nel libro con diversi gradi di approfondimento⁶. Gli Autori, ad esempio, danno un certo risalto alla «fortissima impronta lavoristica» del modello di Stato sociale costituzionale repubblicano, principalmente orientata alla tutela del lavoro subordinato⁷. Tale circostanza appare frutto, tra l’altro, di una interpretazione per così dire *monolitica* o, se si vuole, parziale delle pertinenti disposizioni costituzionali, posto che lo stesso articolo 35 è chiarissimo nello stabilire che il lavoro deve essere tutelato «*in tutte le sue forme ed applicazioni*».

L’analisi di Bronzini e Allegri, inoltre, torna utile nel disvelare le contraddizioni ed incongruenze prodotte da un modello di stato sociale che, così congegnato, è dunque arduo non definire obsoleto, in quanto inadeguato a far fronte ai bisogni sociali emergenti.

⁴ M. Luciani, *Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini*, in *Astrid online*, Rassegna, n. 3/2013, p. 39, disponibile sul sito Internet: www.astrid-online.it/rassegna/2013/06_02_2013.html.

⁵ M. Luciani, *Costituzione, tributi e mercato*, 23 luglio 2012, disponibile sul sito Internet: www.apertacontrada.it/2012/07/23/costituzione-tributi-e-mercato/; *ivi* ulteriori riferimenti bibliografici.

⁶ Non si può sottacere, del resto, che il complesso «intreccio tra opportunità emancipative e nuove servitù ed alienazioni è oggetto di radicali dibattiti e conflitti interpretativi che alla fine investono, direttamente o meno, il meta-problema del rapporto tra lavoro e nuove tecnologie». P. Bronzini, *Il diritto del lavoro e le nuove turbolenze tecnologiche: oltre il luddismo legislativo*, in M. D’Onghia, E. Zaniboni (a cura di), *Trasformazioni del mercato del lavoro e tutela dei soggetti deboli nell’ordinamento nazionale e sovranazionale*, collana "Temî giuridici ed economici", Editoriale Scientifica, Napoli, in corso di pubblicazione.

⁷ Ha scritto in proposito S. Giubboni, *La cittadinanza democratica come fonte di coesione sociale*, in *Rivista del diritto della sicurezza sociale*, 2011, p. 131 ss.: « Lo scarso sviluppo di diritti sociali di segno universalistico al di fuori dell’area dell’assistenza sanitaria ha in tal senso un indubbio legame, storico e normativo, con il modello lavoristico accolto nella Costituzione repubblicana. Un modello centrato sullo stretto collegamento tra lavoro (*in primis* subordinato e a tempo pieno) e accesso alle protezioni sociali, come tale lontano dalle concezioni universalistiche della sicurezza sociale come servizio pubblico fondato sul (mero) rapporto di cittadinanza».

Il rischio che si corre con l'inerzia è quello di innescare una “bomba sociale” ad orologeria, posto che, si legge nel libro, solo «il cittadino in quanto lavoratore» diviene, in un sistema come questo, «il soggetto titolare di una protezione sociale, altrimenti esclusa per la persona in quanto tale» (p. 38).

4. Costituiscono, a mio avviso, una riprova di come tali rischi siano avvertiti come incombenti in tutte le sedi istituzionali, sia il progetto di riordino dei profili contributivi, consegnato dal presidente dell'Inps al Governo, indirizzato, tra l'altro, a sostenere il reddito della fascia di popolazione tra i 55 e i 64 anni che non riesce a collocarsi sul mercato del lavoro⁸, sia la proposta, avanzata proprio dal ministro dell'Economia Padoan, di istituire «un sussidio europeo» a carattere temporaneo per la disoccupazione⁹. Un tentativo, da valutare con attenzione, di spostare un po' l'ambito della tutela sociale nell'arena europea, come opportuno, anzi necessario, *pendant* alla realizzazione della libertà di circolazione delle persone e dei servizi. Ma anche un riconoscimento del fatto che, in una situazione storica come l'attuale, in cui il mercato del lavoro è asfittico — o per usare una eufemismo di Padoan, è in «una fase di compressione» — e, al contempo, le politiche del lavoro sono improntate, come criterio dominante, alla massima flessibilità contrattuale, qualche forma di “ammortizzatore” a carattere (almeno tendenzialmente) universale appare indispensabile.

Anche in queste proposte, tuttavia, la concessione dei «sussidi» in questione sarebbe legata, come si vede, ad una condizione di inoccupazione. La stessa impostazione che connota alcune iniziative del Governo che vanno sotto il nome di «Piano nazionale per la lotta alla povertà». Lo si evince agevolmente da un'analisi dei disegni di legge in discussione: di nuovo, l'idea di reddito minimo è concepita come un sussidio di disoccupazione, la cui erogazione è condizionata all'adesione ad un progetto di attività sociale o di lavoro.

Ma non mi diffonderò sulla questione del sostegno ai redditi — in relazione alla quale sono di parte, essendo un sostenitore della rete “Bin” (*Basic income network*) — anche perché è un tema sul quale a seguire sono previsti interventi specifici.

5. Tra le dinamiche che hanno contribuito a questa sorta di “primazia” del lavoro subordinato, con contestuale svilimento delle prestazioni lavorative che subordinate non sono (e, come si è detto, in molti casi *non* vogliono essere), ve ne sono alcune che affondano le proprie radici anche nel campo della teoria economica. Nella *Teoria generale dell'occupazione* Keynes ebbe a dire: «I due vizi capitali del mondo in cui viviamo sono la mancanza di un impiego sicuro e la ripartizione del benessere e del reddito, arbitraria e priva di equità»¹⁰.

⁸ Il progetto denominato “Non per cassa ma per equità” del 5 novembre 2015 si basa «su due aspetti fondamentali: l'aumento della povertà, soprattutto fra chi è vicino all'età di pensionamento, e il livello insostenibile della disoccupazione giovanile». Il testo del progetto è disponibile sul sito Internet istituzionale dell'Inps.

⁹ La proposta è stata formulata in un discorso tenuto dal Ministro dell'Economia Padoan innanzi alla Commissione Lavoro del Parlamento europeo il 26 gennaio 2016. V. www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2016/01/26/lavoro-padoan-a-pe-creiamo-sussidio-ue-per-disoccupati_7757488c-923e-4e3f-9e57-22dc2b05386f.html.

¹⁰ *Teoria generale dell'occupazione nell'interesse del la moneta ed altri scritti*, Einaudi, Torino, 2001, p. 22.

La *Teoria generale* è datata 1936; la prima traduzione in italiano è del 1947. Non sappiamo se oggi Keynes sottoscriverebbe l'enunciato per intero. O magari, specie dopo aver letto il libro di Giuseppe Allegri e Giuseppe Bronzini, lo firmerebbe solo per metà. È notorio, altresì, quanta influenza abbia avuto la prima parte dell'affermazione di Keynes sullo sviluppo della politica economica del nostro Paese. Con buona sintesi, nel contributo che conclude il volume si legge: «[L]a nuova condizione dell'intermittenza non è mai stata compresa dalla sinistra, come dalla destra; dai keynesiani come dai liberisti. Gli uni credono nel mercato, e quindi la riducono ad esclusiva proprietà dell'imprenditore; gli altri, pur ritrovandosi in questa visione, giudicano l'indipendenza come un'irregolarità, una "malattia" del mercato del lavoro...»¹¹.

Resta pertanto prioritario, lo confermano molti dati a disposizione¹², porre in essere interventi drastici miranti ad estirpare o a riportare a condizioni accettabili il secondo "vizio capitale" di cui parlava Keynes.

6. È dunque ai temi della redistribuzione, dell'autonomia individuale e della realizzazione dell'eguaglianza sostanziale, molto presenti nel saggio di Allegri e Bronzini, che, provando a riannodare il filo degli spunti lanciati in apertura, occorre dedicare qualche breve riflessione.

La necessità e l'urgenza di porre in essere azioni di contrasto agli squilibri intervenuti nell'assetto economico finanziario internazionale, causati dall'assunzione del neoliberalismo come modello economico dominante, è stata denunciata di recente da numerosi internazionalisti stranieri¹³, e italiani¹⁴, da parte dei quali si è auspicato che con la messa in atto di politiche di riequilibrio delle disparità economiche gli Stati possano «recuperare alcune tradizionali funzioni volte all'eguaglianza e al benessere dei propri "governati"»¹⁵. Tale prospettiva sembra condivisibile, tanto più se si condivide l'autorevole posizione¹⁶ secondo cui ogni prestazione sociale, intesa come erogazione di

¹¹ R. Ciccarelli, *La rivoluzione dei lavori. Come i freelance hanno ricreato il mutualismo*, p. 148.

¹² In Italia, il ritmo di crescita della disuguaglianza economica risulta maggiore di quello della media degli altri Paesi Ocse, e cioè del 33 per cento contro una media Ocse dell'8 per cento. V. M. Ainis, *La piccola eguaglianza*, Einaudi, Torino, 2015, a cui si rinvia per una ricca esposizione di dati relativi all'aumento delle diseguaglianze da diversi punti di vista, in ambito nazionale ed internazionale.

¹³ Cfr. ad. es. E. Tourme Jouannet, *Qu'est-ce qu'une société internationale juste ? Le droit international entre développement et reconnaissance*, Parigi, Pedone, 2013; Id. *Droit du développement et droit de la reconnaissance, les « piliers » juridiques d'une société internationale plus juste ?*, in *Droit international et développement*, Colloque de Lyon de la Société française pour le droit International, Pedone, Parigi, 2015, p. 63 ss.; R. Khérad *La lutte contre la pauvreté : une nouvelle finalité du droit international du développement ?*, *ibid.*, p. 471 ss

¹⁴ G. Adinolfi, *Aggiustamento economico e tutela dei diritti umani: un conflitto inesistente per le istituzioni finanziarie internazionali?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2014, p. 319 ss.; P. Picone, *Gli obblighi erga omnes tra passato e futuro*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2015, p. 1081 ss; Id. , *Capitalismo finanziario e nuovi orientamenti dell'ordinamento internazionale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2014, p. 5 ss.

¹⁵ P. Picone, *Gli obblighi erga omnes*, cit., p. 1107 (corsivi aggiunti); Id. , *Capitalismo finanziario e nuovi orientamenti dell'ordinamento internazionale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2014, p. 5 ss.

¹⁶ Irti, *L'ordine giuridico del mercato*, Laterza, Roma-Bari, 20095, pp. 116-117. Per una interessante esposizione delle teorie che sovrintendono alle attività redistributive dello Stato regolatore, in un'ottica liberista, v. le considerazioni del giurista americano Cass R. Sunstein, in Id.,

bene o servizio, tenda a ridurre «il territorio dei mercati», senza che con ciò si determini necessariamente un'alterazione del costo dei beni o servizi o della concorrenza tra imprese. Si direbbe, altresì, che in molti casi non ci sia opposizione tra aumento delle tutele dei lavoratori e logiche del profitto. Le *policy* attuate da molte imprese (comprese le più importanti multinazionali come Volkswagen, Apple, Google, e così via) che offrono ai lavoratori *benefit* di ogni tipo — che, solo a titolo di esempio, spaziano dalla costruzione di asili al divieto di straordinari —, sembrano dimostrare che l'aumento delle protezioni, aumentando il benessere dei lavoratori, incide positivamente sulla produttività.

7. Il tema, dunque, che affiora con forza può essere sintetizzato nei termini già individuati quasi vent'anni fa da Massimo D'Antona, in una bella enunciazione riportata da Giuseppe Allegri come *incipit* di un suo recente lavoro: «Non livellare, espropriando gli esiti dell'autonomia individuale, ma garantire che l'autonomia individuale si svolga entro ambiti protetti»¹⁷. La felice intuizione relativa alla necessità di assicurare il pieno dispiegamento dell'autonomia individuale all'interno di *ambiti protetti*, chiama inesorabilmente in causa, a mio avviso, non solo l'assetto, ma anche lo stesso fondamento di validità ed accettabilità del patto sociale democratico.

Anni fa, uno studioso di economia, Dan Usher, in un volume dal titolo *The Economic Prerequisite to Democracy*¹⁸, teorizzava l'esistenza di un limite immanente nella redistribuzione delle risorse, «prerequisito economico» dell'articolazione del gioco democratico. Questo vincolo consiste in una sorta di patto tacito tra elettori ed eletti che rende impossibile, al di là della flessibilità e della discrezionalità tipiche dell'azione di Governo (e, si potrebbe aggiungere, al di là della maggiore o minore attenzione che ogni formazione politica dedica alla soddisfazione delle esigenze economiche e di *status* sociale di quelle fasce che più di altre compongono il proprio elettorato di riferimento), lo stravolgimento oltre misura delle politiche (re)distributive «of income and other advantages»¹⁹.

Detto in altri termini, e semplificando, la democrazia necessita di *un sistema di equità*, ovvero di redistribuzione delle risorse, la cui funzione, si potrebbe dire, stabilizzatrice — ma non per questo, si badi, cristallizzatrice dello *status quo* —, va a diretto beneficio di *tutti* i consociati. L'assenza di tale sistema, ovvero la distribuzione *ad libitum* delle risorse da parte dei pubblici poteri, determina l'impossibilità di sopravvivenza del regime democratico e, a lungo andare, la sua trasformazione in un regime autoritario.

8. Le dimostrazioni fornite dall'economista di origine canadese sul piano della teoria economica trovano una serie di importanti riscontri su quello giuridico.

Il sistema di equità di Usher può essere tradotto, da un lato, nella “duplice” affermazione del principio costituzionale di eguaglianza. In senso formale, inscritto, come ebbe a dire Crisafulli, «sul frontone dell'edificio dello Stato moderno», e sostanziale, in virtù del quale, per usare una potente immagine del professor Rodotà, le istituzioni sono

Simpler. *The Future of Government*, tr. it., *Semplice. L'arte del governo nel terzo millennio*, Feltrinelli, Milano, 2014, spec. p. 215 ss.

¹⁷ G. Allegri, *Per un nuovo garantismo sociale. Una rilettura costituzionale oltre la società salariale*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2015, p. 613.

¹⁸ D. Usher, *The Economic Prerequisite to Democracy*, Basil Blackwell, Oxford 1981.

¹⁹ *Ibid.*, pag. VII e VIII.

forzate «a misurarsi con il conflitto tra esclusione e partecipazione»²⁰. Dall'altro, nella necessità di filtrare l'interpretazione delle norme ascrivibili alla c.d. "costituzione economica" alla luce del disposto dell'art. 53, secondo comma, della Carta, dal quale scaturisce l'obbligo in capo al legislatore di improntare i regimi fiscali alla percossione su basi progressive²¹.

La teorica di Usher può essere collegata alle risultanze di una ricerca condotta, qualche anno dopo, da uno studioso del diritto internazionale, incentrata sul contenuto e sulla portata del principio di eguaglianza nell'ambito dell'ordinamento europeo²². In tale studio si evidenzia anzitutto *il valore simbolico* del principio di eguaglianza, in virtù del quale i singoli individui sono spinti a concepirsi in termini di appartenenza ad una comunità — ancorché nella relazione tra classi e/o gruppi. Inoltre, e ancor di più, *l'effetto di delegittimazione* che, nell'esercizio della sfera di discrezionalità propria dell'agire politico (come si è detto poc'anzi incompressibile), viene a prodursi allorché il medesimo principio risulta essere stato tradito. E cioè violato, ed è questo il punto che qui interessa, dall'emanazione di norme che, seppur lecite sul piano della scelta politica e finanche giuridica, «si traducano in una distribuzione di costi e benefici ingiustamente "diseguale"»²³.

La terza e significativa inferenza che si può trarre da queste suggestioni, attiene, a mio avviso, alla rilevazione degli importanti condizionamenti e delle limitazioni che, per effetto del modo di operare finalistico del principio di eguaglianza sostanziale, si ripercuotono sullo svolgimento dell'attività dei poteri pubblici. Secondo la lettura in parola, infatti, il dispiegamento dell'attività amministrativa resta vincolato al rispetto del principio anche nella sfera di operatività dell'*agere licere*, potendo, tra l'altro, i pubblici poteri essere sottoposti — diremmo *ex post* — all'eventuale vaglio della giurisdizione e di talché obbligati (anche) «a giustificare classificazioni poste in essere attraverso atti la cui emanazione rientra nella loro piena discrezionalità»²⁴. Una sistemazione del principio simile a quella operata da Paladin, il quale ebbe a definire l'eguaglianza come «norma generale dell'esecuzione»²⁵. E cioè, a seconda dei casi, *interesse strumentale* o *finale* dell'azione amministrativa, ma sempre e comunque, posta la scarsità delle risorse da distribuire rispetto al novero dei potenziali aventi diritto, paradigma centrale di ogni attività di regolazione²⁶.

²⁰ La citazione è tratta da un testo disponibile sul sito Internet: www.leliobasso.it/testimoni/itestimoni_rodota_testo.htm.

²¹ V. ampiamente Luciani, *Costituzione, tributi e mercato*, cit.; F. Sorrentino, *Eguaglianza*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 10.

²² M. Benedettelli, *Il giudizio di eguaglianza nell'ordinamento giuridico delle Comunità europee*, Cedam, Padova, 1989, pp. 28 e 29.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Paladin, Voce *Eguaglianza (Diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIV, p. 520 ss.

²⁶ H. Caroli Casavola, *Giustizia ed eguaglianza nella distribuzione dei benefici pubblici*, Milano, 2004, spec. p. 490 ss.; L. Chieffi, *L'effettività del principio di eguaglianza negli ordinamenti policentrici: il sistema italiano*, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, Torino, 2005, vol. 1, p. 709 ss.

9. Con il richiamo all'idea ordinatrice di eguaglianza sostanziale, corroborata dagli studi di Usher sotto il profilo dei vincoli da essa posti alla pianificazione e alla messa in atto delle politiche economiche nei regimi democratici, il cerchio del ragionamento sembra chiudersi. L'ordine economico si sviluppa con la mediazione e il vincolo della garanzia giuridica, insita nei sistemi democratici. Quest'ultima si traduce, in ultima istanza, nell'obbligo dei pubblici poteri di assicurare un "sistema di equità" nei termini appena sopra declinati.

Sarebbe interessante verificare se, ed eventualmente fino a che punto, ipotesi analoghe possano essere trasposte, *mutatis mutandis*, nell'alveo dell'ordinamento internazionale. Invero, pur se tra numerose difficoltà e frammentazioni, gli sforzi della cooperazione interstatale finalizzati a rendere più efficace la tutela dei diritti individuali sono diventati elementi portanti del "nuovo" diritto allo sviluppo²⁷. Si pensi, solo per fare un esempio, al recente inserimento, nella c.d. Agenda 2030 delle Nazioni Unite, dell'Obiettivo 10, consistente nel «ridurre le disuguaglianze *all'interno* e fra le Nazioni». Del resto — e quantunque nell'ambito della «progressività» che contraddistingue di questo tipo di diritti di origine convenzionale²⁸ —, una situazione di crisi economica, anche grave, non esonera gli Stati dall'obbligo di garantire almeno il contenuto minimo dei diritti economici, ai sensi dell'art. 2, par. 1, del Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Eventuali valutazioni in ordine all'incidenza di questi processi sulla situazione economica mondiale andrebbero effettuate prendendo in considerazione un lasso di tempo molto ampio. Verificarne, tra l'altro, l'impatto è operazione tutt'altro che agevole²⁹. Non possiamo, altresì, esimerci dal notare come le restrizioni operate dalle norme internazionali all'attività regolatoria interna degli Stati siano costantemente cresciute nel tempo, fino a travalicare ampiamente il piano della regolazione secondaria, e/o meramente materiale³⁰.

10. Termino, non l'ho fatto prima, con un ringraziamento sentito al dottor Allegri e al consigliere Bronzini, per aver accettato l'invito a discutere del libro e a darci qualche altro lume sulla complessa situazione sociale che stiamo vivendo. E per aver scritto un libro colto, interdisciplinare, e animato da una intensa pulsione democratica, intesa come «ricerca incessante di forme *superiori* di contratto sociale»³¹, nonché permeato da un autentico spirito libertario, in virtù del quale ci viene ricordato che la libertà per essere autentica deve essere assistita da mezzi adeguati. Perché la libertà «ha un significato concreto solo per quelli che effettivamente dispongono in partenza di un certo numero di

²⁷ G. Sacerdoti, *Nascita, affermazione e scomparsa del Nuovo Ordine Economico Internazionale: un bilancio trent'anni dopo*, in A. Ligustro, G. Sacerdoti, *Problemi e tendenze del diritto internazionale dell'economia. Liber amicorum in onore di Paolo Picone*, Napoli, Editoriale scientifica, 2011, p. 144; R. Khérad *La lutte contre la pauvreté*, cit..

²⁸ V. G. Adinolfi, *Aggiustamento economico*, cit.

²⁹ J.H. Jackson, *International Economic Law: Complexity and Puzzles*, in *Journal of International Economic Law*, 2007, p. 7.

³⁰ Cfr. ad es. J. P. Trachtman, *International Legal Control of Domestic Administrative Action*, in *Journal of International Economic Law*, 2014, p. 753 ss.

³¹ J.P. Fitoussi, *La démocratie et le marché*, tr. it., *La democrazia e il mercato*, Feltrinelli, Milano, 2004, p. 35 (corsivo aggiunto).

chances, mentre diventa non-libertà per coloro, e sono i più, che dispongono di poche o poche *chances*»³².

Mi piace ricordare in proposito, e anche a mo' di sintesi di quanto sostenuto fin qui, l'insegnamento di Norberto Bobbio, secondo il quale il livello più alto di libertà si raggiunge con «l'autonomia di tutti», e più ancora, con il «potere economico della maggior parte»³³.

³² L. Mengoni, *Forma giuridica e forma economica*, ora in Id. *Diritti e valori*, Il Mulino, Bologna, 1985, p. 152.

³³ N. Bobbio, *Politica e cultura*, Einaudi, Torino, 1974, p. 279.